

N. R.G. 15987/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile delle imprese

in composizione collegiale costituita da

dott. Gabriella Ratti	Presidente
dott. Francesco Rizzi	giudice rel.
Dott. Silvia Orlando	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.15987 R.G. 2018, promossa da Fallimento della s.r.l. Beta Meccanica, in persona del curatore, in Asti elettivamente domiciliato in c.so Alfieri n.302 presso lo studio dell'avv. C. Binello che lo rappresenta e difende in forza di delega allegata all'atto di citazione con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

ATTORE

Contro

Giancarlo Fenocchio ed Enrica Chinotti, in Bologna elettivamente domiciliati in via Farini n.3 presso lo studio dell'avv. A. Riccio che li rappresenta e difende in forza di



delega a margine della comparsa di costituzione e risposta con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

CONVENUTI

OGGETTO: responsabilità di amministratori di società

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti e condannarli al risarcimento dei danni tutti subiti dal Fallimento nella misura provata in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione ed interessi contenendo la domanda nell'importo di euro 200.000,00; respingere ogni avversaria domanda; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI: Previa declaratoria di nullità della CTU per le ragioni già esposte; dichiarare l'incompetenza del tribunale di Torino a favore degli arbitri; dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità; rigettare le domande del Fallimento; in subordine, ridurre il risarcimento ai sensi dell'art.1227 c.c.; con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Fallimento della s.r.l. Beta Meccanica ha proposto (all'esito di riassunzione della causa a seguito di sentenza di incompetenza del tribunale di Asti) le domande di cui in epigrafe contro Giancarlo Fenocchio (presidente del consiglio di amministrazione della società "in bonis" dal 14.10.10 alla data del fallimento intervenuta il 22.7.15) ed Enrica Chinotti



(consigliere di amministrazione dal 14.10.10 alla data del fallimento) assumendo la loro responsabilità, nelle qualità rivestite, ai sensi degli art.2476, 2482 ter, 2486 c.c., nonché ex art.146 L.F., negli ingenti danni procurati alla società "in bonis" causa la decisione di proseguire l'attività sociale dopo l'erosione del relativo patrimonio (non risultante dall'approvazione degli irregolari bilanci degli anni 2013 e 2014) e per attività distrattive dei beni aziendali.

I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo pregiudizialmente l'incompetenza del tribunale adito a favore degli arbitri come da previsione di clausola statutaria; eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento giacchè l'insorgenza del riconoscibile stato di incapienza patrimoniale risaliva agli anni 2008-2010; chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande giacchè la sussistenza di una causa di scioglimento della società non comporta automaticamente la responsabilità degli amministratori e chiedendo, in subordine, di accertarsi il concorso di colpa del Fallimento, da valutarsi ex art.1227 c.c., per non essersi attivato giudizialmente per l'esercizio di azioni revocatorie verso i debitori sociali e di domande risarcitorie nei riguardi delle banche causa abusiva concessione di crediti alla società decotta.

Le domande del fallimento sono fondate.



In via pregiudiziale dev'essere respinta l'eccezione di incompetenza del tribunale ordinario a favore degli arbitri, in forza della clausola n.23 dello statuto della s.r.l. Beta Meccanica che prevede come "le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori...ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno decise da un collegio arbitrale...Il collegio arbitrale deciderà...come arbitro irrituale secondo equità, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo".

E' ben vero che l'azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali è compromettibile ex art.34, D.Lgs.vo n.5/03 (Cass.2014 n.3887), ma la relativa clausola statutaria non è opponibile nell'azione di responsabilità promossa (non dalla società, ma) dai terzi, quali i singoli soci o i creditori sociali, non rilevando che l'amministratore sia anche (come nel caso oggetto del presente giudizio) socio della società danneggiata (Cass.2012 n.12333). Ai sensi dell'art.2476, 6°c., c.c. (comma aggiunto ad opera dell'art.378, 1°c., D.lgs.vo 12.1.2019 n.14) "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale". L'opinione largamente maggioritaria, anche precedentemente alla riforma normativa,



era già nel senso che tale forma di responsabilità nei riguardi dei creditori sociali sussistesse anche in ambito di società a responsabilità limitata (Cass.2019 n.23452; Cass.2016 n.17359) e, ai sensi dell'art.146 L.F., non vi sono dubbi circa l'esperibilità della relativa azione da parte del curatore fallimentare (Cass.2019 n.23452).

Ora, l'azione di responsabilità nelle procedure concorsuali ha carattere unitario e inscindibile cumulando sia l'azione contrattuale di responsabilità degli amministratori verso la società sia l'azione extracontrattuale a tutela dei creditori sociali (Cass.2019 n.23452; Cass. Sez. Un.2017 n.1641), con la conseguenza che il carattere unitario e inscindibile dell'azione consente di dedurre la responsabilità anche con riferimento ai presupposti dell'azione extracontrattuale spettante ai creditori sociali, ai quali non è opponibile, in quanto terzi, la clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale (Trib. Milano, 20.2.2017, in Giur. Impr., 2017).

Infondata è anche l'eccezione delle parti convenute di prescrizione dell'azione.

Il termine di prescrizione quinquennale, ex art.2949, 2°c., c.c., relativamente all'azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, non decorre dal momento della commissione dei fatti integrativi della responsabilità né da quello successivo del verificarsi



dell'insufficienza del patrimonio sociale, ma dal momento in cui tale insufficienza patrimoniale risulti conoscibile ai creditori (Cass.2018 n.21662) e, nelle procedure concorsuali, si presume, *iuris tantum*, la coincidenza tra il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione e l'apertura della procedura concorsuale fallimentare (Cass.2019 n.6505; Cass.2015 n.24715).

Ora, la sentenza dichiarativa di fallimento (doc. n.1/b di parte attrice) risale al 22.7.15 mentre l'azione giudiziaria di responsabilità è stata incardinata dinanzi al tribunale di Asti sin dall'ottobre 2016 cosicchè alcuna prescrizione quinquennale puo' essere intervenuta, né parte convenuta comprova minimamente le sue (del tutto) generiche allegazioni (pag.3 della comparsa di risposta) in forza delle quali l'incapienza patrimoniale della s.r.l. Beta Meccanica emergerebbe già dai bilanci degli anni 2008-2010, anzi. Come spiega l'accurata CTU eseguita (pag.25 della relazione) "i documenti di bilancio...evidenziano che in tutti gli esercizi dal 2008 al 2012 i bilanci di beta Meccanica s.r.l. hanno chiuso in utile, e che il patrimonio netto contabile risultava costantemente positivo".

L'eccezione di prescrizione del diritto azionato, di conseguenza, appare del tutto infondata.



Come detto, le domande del Fallimento attore contro i due amministratori convenuti sono fondate, come emerge esaustivamente dalla CTU eseguita, correttamente motivata ed immune da vizi logici.

A tale proposito è bene chiarire che la CTU non è affetta da alcuna nullità come (invece) vorrebbero i convenuti in forza della relativa eccezione sollevata nelle note d'udienza del 4.9.20 susseguenti al deposito della CTU, termine ultimo per sollevare eccezioni di invalidità della medesima (Cass.2006 n.22843).

I convenuti eccepiscono che il consulente tecnico "ha proseguito le operazioni e il deposito della relazione di CTU durante il periodo di sospensione COVID 19 e non ha successivamente ottemperato a quanto disposto dal giudice con l'ordinanza del 4.5.20" e che "il CTU ha colmato l'onere di allegazione e di prova che incombeva il capo al Fallimento".

Tale eccezione è già stata respinta dal giudice relatore con ordinanza data all'udienza figurata del 9.9.20 secondo la quale "il CTU ha depositato la relazione in Cancelleria in data 1.7.20 ben oltre il periodo di sospensione dei termini causa Covid 19 e, inoltre, parte convenuta non aveva provveduto a nominare il proprio CTP nel termine ultimativo del 12.12.19 (inizio delle operazioni peritali) e, del resto, la stessa convenuta neppure allega in cosa sarebbe consistito il mancato ottemperamento alle disposizioni del giudice;



considerato che l'eccezione sub 2) è del tutto infondata in quanto totalmente generica in ordine ai dati (non allegati) che il CTU avrebbe illegittimamente acquisito". Considerazioni che devono essere confermate dal Collegio.

La nullità della CTU, d'altra parte, si perfeziona solo ove siano stati in concreto violati i diritti di difesa per non essere stata la parte posta in grado di intervenire alle operazioni peritali e di interloquire (Cass.2001 n.5775) ed è, in ogni caso, specifico onere del ricorrente allegare quali concrete lesioni del diritto di difesa siano conseguite alle lamentate irregolarità (Cass.2007 n.13428): tutte fattispecie che i convenuti non hanno minimamente individuato ed allegato all'udienza specificamente fissata per la disamina della CTU.

La responsabilità per i danni subiti dai creditori sociali sussiste in capo agli amministratori.

In forza dell'art.2475, 3°c., c.c., "quando l'amministrazione è affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione".

Ai sensi dell'art.2476, 1°c., c.c., "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione dell'atto che si stava per compiere, abbiano fatto constatare



il proprio dissenso”.

Tra le cause di scioglimento delle società di capitali, ex art.2484, 1°c., n.4 c.c., vi è “la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale” (che, ai sensi dell’art.2463 n.4 c.c. ammonta a euro 10.000,00) il che comporta l’obbligo per gli amministratori, ex art.2482 ter c.c., di convocare senza indugio l’assemblea “per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo”. In mancanza, ex art.2484, 3°c., c.c., lo scioglimento si determina “alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa”. Ai sensi dell’art.2485, 1°c., c.c., infatti, “gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’art.2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi”.

L’art.2486, 1° e 2°c., c.c., poi, prevede come “al verificarsi di una causa di scioglimento...gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali



ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma”.

E' bene premettere (come, del resto, già sottolineato *supra*) che in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata vi era (già prima della suddetta riforma dell'art.2476, 6°c., c.c.) legittimazione da parte del curatore fallimentare, ai sensi dell'art.146 L.F. (che gli attribuisce il potere di esercitare tutte le azioni di responsabilità contro amministratori, liquidatori e soci), all'esercizio dell'azione di responsabilità esercitabile (non solo dalla società, ma anche) dai creditori sociali a tutela del patrimonio sociale contro amministratori, liquidatori e soci (Cass.2010 n.17121).

La responsabilità dei convenuti (presidente e membro del consiglio di amministrazione) appare acclarata allo stato degli atti e in forza della CTU svolta nella fase istruttoria, redatta con accuratezza e congruità.

Il CTU ha analizzato specificamente tutta la documentazione prodotta ed ha rilevato, innanzi tutto (pag.19 della relazione), che “per quanto riguarda gli anni dal 2013 alla data del fallimento, nella documentazione di causa non sono state rilevate le scritture contabili obbligatorie né le situazioni contabili dettagliate...”. Cio' nonostante il CTU, utilizzando i bilanci riscontrati nel Registro delle Imprese (cosa cui era stato autorizzato dal giudice) ha potuto



operare la verifica sulla regolarità delle poste contabili rilevando tutta una serie di gravi illegittimità.

In estrema sintesi (pag.19 e ss. della relazione), relativamente al bilancio chiuso al 31.12.13, devono essere stornate tutta una serie di fatture qualificate a bilancio "da emettere" trattandosi di ricavi fittizi per euro 514.748 nonché i crediti inesistenti verso Trakia Transport ldt (i cui amministratori erano gli stessi della società fallita) per euro 122.899,80.

Per quanto attiene al bilancio al 31.12.2014, devono essere svalutate le immobilizzazioni immateriali per euro 364.407,00 Poiché già dal bilancio precedente emergeva un patrimonio contabile negativo e quindi il bilancio doveva essere caratterizzato da un'impostazione liquidatoria con relativa eliminazione dal bilancio delle immobilizzazioni immateriali che non potevano essere capitalizzate secondo i principi contabili OIC 5 all'epoca vigenti. Devono essere stornati euro 57.070,38 per operazioni fittizie verso Trakia Trasporti ed euro 321.885,00 per crediti inesistenti per "caparre ai fornitori"; dev'essere aumentato il fondo rischi per euro 18.982,00 in relazione a crediti inesigibili e dev'essere stornata la voce di euro 79.159,00 riguardante le rimanenze di magazzino non rinvenute dalla curatela.

Identiche considerazioni valgono riguardo alla situazione contabile al 22.7.15 (data del fallimento) con ulteriore



necessità di azzeramento del valore di immobilizzazioni finanziarie per euro 45.964,00 delle quali alcun riferimento è stato reperito nei documenti di causa. Dev'essere stornata anche la voce "consistenza di cassa" per euro 98.093,88 il cui importo non è stato rinvenuto dal Fallimento.

Tali ultime due voci rappresentano (anche) attività distrattive da porre a carico degli amministratori (pag.29 della relazione di CTU).

Il CTU (pag.25 della relazione) rileva che, a seguito delle relative rettifiche dei bilanci di cui sopra, risulta che il patrimonio netto fosse negativo per euro 389.486,00 già a bilancio 31.12.2013 e tale dato (pag.26 della relazione) era già pienamente riconoscibile dagli amministratori di Beta Meccanica s.r.l., tanto è vero che nella relativa nota integrativa viene chiarito che "in ordine alla perdita si sono verificati i presupposti di cui all'art.2447 c.c. e cioè che, per effetto della perdita di oltre un terzo, il capitale sociale si è ridotto al di sotto del minimo legale".

Nella successiva assemblea ordinaria del 30.4.14 pero', il bilancio venne approvato all'unanimità senza alcuna menzione di alcuno dei provvedimenti di cui agli art.2484 e 2485 c.c. e senza che gli amministratori si attivassero in alcun modo in relazione alle incombenze (suddette) su di loro gravanti (convocazione dell'assemblea per perdita del capitale ed assunzione dei relativi provvedimenti).



Gli amministratori convenuti, inoltre, si sono resi protagonisti di ulteriori operazioni dannose, quali (pag.29 e ss. della relazione) la cessione alla società Trakia Transport di automezzi da trasporto per un valore complessivo di euro 179.970,18 che però, mai sono stati pagati (e una parte dei quali sono attualmente sotto sequestro): trattasi di atti di gestione straordinaria compiuti in parte dopo la perdita del capitale sociale in violazione del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ex art.2486, 1°c., c.c., ed al chiaro fine di distrarre una parte dell'attivo di Beta Meccanica s.r.l. ormai in stato di insolvenza. Né il CTU ha trovato alcun riscontro alla tesi sostenuta dai convenuti che tale credito dovrebbe essere compensato con il presunto credito della società rumena per asseriti servizi di trasporto resi alla Beta Meccanica, di cui non vi è il minimo riscontro.

Sono stati inoltre emessi dalla società, già in stato di insolvenza, due assegni circolari per il valore complessivo di euro 9.140,00 per il pagamento di prestazioni notarili estranee agli interessi sociali in quanto riguardanti la vendita di immobili di proprietà personale dei due amministratori convenuti.

Ulteriore grave condotta addebitabile ai convenuti è rappresentata, a bilancio 31.12.13, dal rimborso, da parte degli amministratori, del finanziamento soci di euro



500.000,00 (intervenuto nell'anno 2012), effettuato (pag.31 della relazione) "a evidente svantaggio dei creditori sociali" poiché rappresenta "un pagamento preferenziale di un credito postergato secondo i criteri previsti dall'art.2467 c.c., in quanto risultava un'evidente sproporzione nel rapporto tra indebitamento e patrimonio netto non solo al termine dell'esercizio 2013...ma anche alla fine dell'esercizio 2012...".

Il CTU conclude specificando (pag.41 della relazione) che ad entrambi gli amministratori è attribuibile la responsabilità per tutti i fatti di cui sopra "a seguito del compimento degli atti, anche omissivi, riconducibili all'indebita prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale ed alle operazioni distrattive rilevate. Tali atti risultano compiuti dai convenuti, sia singolarmente che collegialmente, in accordo tra di loro, come documentato dai bilanci, dai relativi verbali di approvazione e dagli altri documenti agli atti".

Il giudizio tecnico del CTU è condivisibile.

Il grado di diligenza richiesto agli amministratori, infatti, ex art.2476 c.c. è quello relativo alla diligenza professionale di cui all'art.1176, 2°c., c.c., ossia conforme alla natura dell'incarico svolto e specificantesi altresì nel dovere di agire in modo informato e di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, così come precisato specificamente dall'art.2381



c.c. che chiarisce, inoltre, appunto, come "gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato".

Parte attrice, di conseguenza, secondo i suvvisti principi in tema di onere della prova, ha comprovato la violazione dei doveri di diligenza degli amministratori convenuti, il pregiudizio per la società ed il nesso causale relativo. I convenuti, al contrario, non hanno comprovato (né dedotto idonee prove allo scopo) la mancanza di imputabilità dei suddetti fatti dannosi.

Né risulta accoglibile l'eccezione (suddetta) dei convenuti ai sensi dell'art.1227, 2°c., c.c. ("il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"), sollevata in relazione al mancato esperimento di azioni giudiziarie da parte del Fallimento contro banche e debitori della società fallita poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, esula dalla diligenza richiesta al creditore ai sensi dell'art.1227, 2°c., c.c., l'obbligo di iniziare un'azione giudiziaria (Cass.2019 n.3797).

Parimenti è da escludere la ricorrenza della (eccepita) *compensatio lucri cum damno* in relazione al valore che avrebbero gli automezzi venduti alla società Trakia Transport e (parzialmente) sequestrati in sede penale, sia perché in tale fattispecie il vantaggio, come il danno, dev'essere conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto illecito



(Cass.2010 n.4950), e il sequestro non lo è, sia perché, in ogni caso (facendo piu' correttamente riferimento ad un'eventuale riduzione del danno) i mezzi sequestrati non sono, comunque, stati (ancora) attribuiti a parte attrice ed il loro valore ammonta alla (modica) cifra di euro 23.000,00 (pag.34 e 35 della relazione di CTU), già ricompresa, comunque, dal Consulente Tecnico nell'attivo patrimoniale (e, quindi, nel calcolo del danno).

Questo in ordine alla responsabilità dei convenuti.

Per quanto riguarda l'ammontare dei danni, il CTU (pag.36 della relazione) fa corretta applicazione dell'art.2486, 3°c., c.c., che prevede come, accertata la responsabilità degli amministratori, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e il patrimonio determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art.2484 c.c.: il cosiddetto danno differenziale.

Il CTU individua, di conseguenza, il danno patrimoniale derivante dalla differenza tra i due patrimoni netti rettificati in euro 1.754.164,00, cui vanno aggiunti il danno di euro 500.000,00 riguardante la restituzione ai soci del prestito (invece) postergato e quello di euro 9.140,00 riferito al suddetto pagamento delle spese notarili.

Il danno complessivo ammonta, in definitiva, ad euro 2.263.304, oltre interessi e rivalutazione.



L'adesione ai criteri di cui sopra utilizzati dal CTU (comunque applicabili) non incide, in ogni caso, sulla fattispecie oggetto del presente giudizio ove parte attrice Fallimento chiede, in sede di precisazione delle conclusioni (a fronte di un danno di oltre due milioni di euro) un risarcimento contenuto onnicomprensivamente (anche di interessi e rivalutazione) nell'importo di soli euro 200.000,00 (abbondantemente coperto anche solo dalle voci ulteriori a quella del danno differenziale).

La condanna dev'essere emessa in solido, come richiesto dal fallimento, nei limiti dell'ammontare infra specificato perché, ex art.2476 c.c., la responsabilità degli amministratori è solidale.

Dalla sentenza decorreranno gli interessi legali sulla somma complessiva.

Le spese legali seguono la soccombenza dei convenuti nei riguardi dell'attore, così come quelle di CTU, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

dichiara tenuti e condanna, in solido, Giancarlo Fenocchio e Enrica Chinotti a pagare al Fallimento della s.r.l. Beta Meccanica, in persona del curatore fallimentare, la somma di



euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
dichiara, per l'effetto, tenuti e condanna, in solido, i
convenuti a pagare a parte attrice la somma di euro 16.507,50
(di cui euro 1.063,00 per esposti, euro 2.430,00 per la fase
di studio, euro 1.550,00,00 per la fase introduttiva, euro
5.400,00 per la fase istruttoria ed il resto per la fase
decisoria e rimborso forfettario), oltre CPA e IVA come per
legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese
processuali;
pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale dei
convenuti, cosi' come già liquidate con decreto in data
17.7.20.
Cosi' deciso in Torino il 24.2.21.

LA PRESIDENTE

dott.ssa Gabriella Ratti

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Francesco Eugenio Rizzi

